



CITTÀ DI RIVOLI

REGOLAMENTO AGGIORNATO

(ALLEGATO)

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
DEL COMUNE DI RIVOLI**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 20/07/2020

e S.M.I.

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 27/02/2023

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. DEL / /2025

INDICE

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento.....	4
TITOLO II - DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI....	4
Articolo 2 - Entrate comunali disciplinate	4
Articolo 3 - Soggetti Responsabili delle Entrate	5
Articolo 4 - Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento.....	5
Articolo 5 - Agevolazioni.....	6
TITOLO III - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE.....	6
Articolo 6- Forme di gestione.....	6
Articolo 7 - Modalità di pagamento dei tributi.....	6
Articolo 8 - Attività di verifica e controllo.....	6
Articolo 9 -Attività di accertamento delle entrate tributarie.....	7
Articolo 10 - Importo minimo per recupero tributario.....	7
Articolo 11 - Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie.....	7
Articolo 12 - Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali.....	8
Articolo 13 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore	8
Articolo 14 - Riscossione coattiva delle entrate	9
Articolo 15 - Avvio della riscossione coattiva nel caso di notifica di atti di accertamento esecutivi	9
Articolo 16 - Interessi moratori sugli atti di accertamento esecutivi.....	10
Articolo 17 - Costi di elaborazione e notifica degli atti di accertamento esecutivi.....	10
Articolo 18 - Rimborsi	10
Articolo 19 - Compensazione definizione, presupposti ed effetti.....	11
Articolo 20 - Compensazione su istanza del debitore	11
Articolo 21 - Compensazione su proposta d'ufficio.....	11
Articolo 22 - Istanze di rateizzazione.....	11
Articolo 23 - Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione	12
Articolo 24 - Procedura di rateizzazione	12
Articolo 25 - Interruzione della rateizzazione.....	13
TITOLO IV - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO	13
Articolo 26 – Istituti deflattivi del contenzioso.....	13
Articolo 27 – Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale.....	13
Articolo 28 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale.....	14
Articolo 29 – Istituto del contraddittorio preventivo ed ambiti di applicazione ed esclusione	14

Articolo 30 – Procedura di avvio del contraddittorio preventivo	15
Articolo 31 – Termini di decadenza del contraddittorio preventivo	15
Articolo 32 – Istituto dell'autotutela	15
Articolo 33 - Autotutela obbligatoria.....	16
Articolo 34 – Autotutela facoltativa.....	16
Articolo 35 – Procedura per l'esercizio dell'autotutela.....	17
Articolo 36 - Diritto di interpello del contribuente	17
Articolo 37 – Procedura per istanza di interpello	17
Articolo 38 - Istanza di interpello.....	18
Articolo 39 - Adempimenti del Comune all'istanza di interpello	18
Articolo 40 - Istituto dell'accertamento con adesione.....	19
Articolo 41 - Procedura per la definizione dell'accertamento con adesione.....	19
Articolo 42 – Istituto della conciliazione giudiziale	20
Articolo 43 – Procedura della conciliazione giudiziale.....	21
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE	21
Articolo 44 - Disposizioni finali	21

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia economicità ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 della legge 17 dicembre 2019, n. 160/2019.
3. La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Il presente regolamento non può regolare aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.
5. Non è inclusa, nella presente disciplina, la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

TITOLO II - DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 2 - Entrate comunali disciplinate

1. Le entrate disciplinate dal presente Regolamento sono di natura tributaria e di natura patrimoniale, purché la gestione delle medesime sia di competenza del Comune, ad esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.
2. Sono di natura tributaria le seguenti entrate:
 - a. IMU
 - b. TARI
 - c. TASI
 - d. IMPOSTA sulla PUBBLICITA' e diritto sulle PUBBLICHE AFFISSIONI/Canone sugli Impianti e Mezzi Pubblicitari
 - e. TASSA per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
 - f. Imposta di Soggiorno
 - g. Imposta di Scopo
3. Hanno natura patrimoniale le seguenti entrate:
 - a. Canone per l'Occupazione di Suolo Pubblico
 - b. Entrate derivanti dalla gestione del patrimonio
 - c. Entrate da Servizi a domanda individuale
 - d. Entrate derivanti da Canoni d'uso e Fitti comunali
 - e. Entrate derivanti da Oneri di urbanizzazione e concessori
 - f. Entrate derivanti da Servizi a carattere produttivo
 - g. Entrate derivanti da Oneri dipendenti
 - h. Entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni normative o regolamentari

- i. Entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Articolo 3 - Soggetti Responsabili delle Entrate

1. Sono Responsabili delle entrate non tributarie di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato a norma di legge. I soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie sono di seguito chiamati "Responsabili".
2. Spettano al Responsabile delle entrate tributarie, secondo il disposto normativo e regolamentare, tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione ordinaria e coattiva, di accertamento, di recupero e di irrogazione delle sanzioni.
3. I Responsabili curano le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria.
4. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602, o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, le attività necessarie alla riscossione competono al Responsabile del tributo, relativamente alle entrate tributarie.
5. Per le entrate patrimoniali la responsabilità, anche con riferimento all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva, resta in capo al Responsabile competente per materia. L'ufficio tributi collabora con gli altri uffici mettendo a disposizione appositi elenchi analitici che dovranno essere compilati in base ai dati indicati nei medesimi e corredati da documentazione comprovante il titolo per la riscossione coattiva, e supportando gli stessi nella predisposizione dei documenti e degli atti propedeutici all'attivazione delle attività di riscossione coattiva, curando altresì i rapporti con soggetti terzi ai quali è affidata l'attività di recupero delle entrate.
6. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.

Articolo 4 - Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.
2. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale, ratificata successivamente dal Consiglio Comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.

Articolo 5 - Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere obbligatorio.

TITOLO III - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6- Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente, per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Articolo 7 - Modalità di pagamento dei tributi

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

Articolo 8 - Attività di verifica e controllo

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il Servizio Tributi/Entrate ed i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base degli obiettivi e criteri individuati dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
3. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'elusione ed evasione relative alle risorse tributarie comunali, individuate ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della L. 145/2018 e s.m.i. è istituito il Fondo di incentivazione e potenziamento degli uffici tributari; tale fondo è costituito da un importo percentuale delle maggiori somme a titolo di tributo o maggior tributo, interessi e sanzioni riscossi a titolo definitivo e destinato all'incentivazione del personale degli uffici tributari, specificamente individuato ed incaricato delle attività di partecipazione alle attività di verifica e controllo. La disciplina relativa all'ambito di applicazione del Fondo di cui al comma precedente, l'individuazione del personale incaricato, le modalità di costituzione, i criteri di ripartizione e la liquidazione dei compensi incentivanti è demandata alla competenza della Giunta Comunale.

Articolo 9 -Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il Servizio Tributi/Entrate od il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:
 - a. alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti
 - b. all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.
5. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.; nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
6. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

Articolo 10 - Importo minimo per recupero tributario

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento tributari, qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.
2. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad € 30,00; il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.
3. I sopracitati limiti si applicano fatte salve le specifiche regolamentazioni in materia dei singoli tributi, qualora queste ultime prevedano importi minimi differenti.

Articolo 11 - Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie

1. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare validamente i propri diritti difensivi, nelle sedi competenti.
3. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. del responsabile del procedimento;

- c. dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f. dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - g. della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
4. Gli atti notificati ai sensi del comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 472/1997, relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
5. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
6. Negli atti deve essere fornita l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate.

Articolo 12 - Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

1. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 150/2011.
3. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
4. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.
5. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 13 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento od altre strumenti deflattivi.

2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
4. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso, degli oneri di riscossione e dei compensi e rimborso spese per l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.

Articolo 14 - Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - a. in forma diretta dal Comune;
 - b. mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
 - c. mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
 - a. avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
 - b. ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
 - c. cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;
4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il funzionario responsabile del tributo/entrata valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.

Articolo 15 - Avvio della riscossione coattiva nel caso di notifica di atti di accertamento esecutivi

1. Decorsi trenta giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o al termine dei sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.
2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.
3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.

Articolo 16 - Interessi moratori sugli atti di accertamento esecutivi

1. Sono applicati gli interessi calcolati in base al tasso legale su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività degli atti sopracitati e fino alla data del pagamento.

Articolo 17 - Costi di elaborazione e notifica degli atti di accertamento esecutivi

1. Al debitore sono posti a carico i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.

2. I costi di cui al comma precedente sono così determinati:

a. una quota a titolo di oneri di riscossione:

i) pari al 3 per cento delle somme dovute, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro,

ii) pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b. una quota a titolo di spese di notifica, che include il costo di notifica degli atti e le spese vive, nonché le spese sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore: le spese per le procedure di fermo amministrativo, di pignoramento mobiliare ed immobiliare, degli istituti di vendite giudiziarie e dei diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente correlata alle procedure medesime, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023

Articolo 18 - Rimborsi

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.

3. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC, al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.

4. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla PEC di cui al comma precedente, in caso di esito positivo dell'istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.

5. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi al tasso legale e calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

6. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00. Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di comunicazioni di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ad euro 12,00.

Articolo 19 - Compensazione definizione, presupposti ed effetti

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.
2. Il contribuente può porre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal Servizio Entrate/Tributi.
3. Il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
4. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

Articolo 20 - Compensazione su istanza del debitore

1. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo deve presentare una istanza contenente i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tributo.
2. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Ente. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.

Articolo 21 - Compensazione su proposta d'ufficio

1. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.
3. La compensazione creditoria/debitoria del presente articolo è esclusa in caso di:
 - a. importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione o importi a debito risultanti da ingiunzioni di pagamento emesse dal concessionario della riscossione;
 - b. pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
 - c. altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali;
 - d. liquidazione contributi sociali.

Articolo 22 - Istanze di rateizzazione

1. Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute, sia in relazione alle entrate tributarie, quanto con riferimento a quelle di natura patrimoniale.

2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.

3. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di settantadue rate.

Articolo 23 - Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione

1. I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:

IMPORTO A DEBITO	NUMERO RATE
Fino a 100 €	Nessuna rateazione
Da € 100,01 a € 500,00	Fino a 3 rate
Da € 500,01 a € 1.000,00	Fino a 6 rate
Da € 1.000,01 a € 2.000,00	Fino a 12 rate
Da € 2.000,01 a € 4.000,00	Fino a 18 rate
Da € 4.000,01 a € 6.000,00	Fino a 24 rate
Da € 6.000,01 a € 20.000,00	Fino a 36 rate
Oltre € 20.000,01	Fino a 72 rate

2. La rateazione viene concessa a seguito presentazione di apposita istanza ove il soggetto debitore dichiara esplicitamente di trovarsi in uno stato temporaneo di difficoltà economica, tale da impedirgli il versamento in unica soluzione dell'importo a debito, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario sulla base di un piano di dilazione con numero di rate congruo rispetto alla sua posizione patrimoniale.

Articolo 24 - Procedura di rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo od il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 dell'articolo sopra riportato, ha la facoltà, in presenza di ulteriori e particolari situazioni che emergono dalle istanze presentate, di concedere una più ampia dilazione, richiedendo una documentazione integrativa che comprovino lo stato di temporanea difficoltà economica, quale a titolo esemplificativo cessazione del rapporto di lavoro, mobilità, cassa integrazione; insorgenza di gravi patologie all'interno del nucleo familiare, che comportano il sostenimento di ingenti spese mediche; contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, quali pagamento di altre imposte e contributi, cessione di un quinto dello stipendio, assegno di mantenimento per coniuge e figli; per le società in contabilità ordinaria potrà essere richiesto l'indice di liquidità, al fine di stabilire la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari di prossima scadenza, con le proprie disponibilità economiche. A garanzia del credito sottoposto a dilazione, qualora lo stesso sia di importo pari o superiore a € 20.000,00 o vi siano condizioni tali da ritenerne la necessità, potrà essere richiesto al soggetto istante, una fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici, di importo pari al debito rateizzato.

2. Alle rate che verranno concesse, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese come indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione, saranno applicati gli interessi al tasso legale, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

3. L'istanza di rateazione è sottoposta al vaglio del Responsabile dell'entrata/tributo o del soggetto affidatario della riscossione forzata e nella stessa dovrà essere dichiarato lo stato di temporanea e obiettiva difficoltà che impedisce il pagamento del debito in un'unica soluzione.

4. In caso di avvisi di accertamento tributari che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni, a seguito adesione al provvedimento medesimo; la relativa riduzione si applica se

la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.

5. L'ammontare della prima rata, qualora la comunicazione con il piano di rientro venisse recapitata in data successiva alla scadenza della prima rata, deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

6. Il pagamento della prima rata perfeziona l'accordo di rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di accoglimento della rateizzazione.

Articolo 25 - Interruzione della rateizzazione

1. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore perde il diritto al beneficio della rateizzazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del sollecito.

2. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero debito non ancora sanato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.

3. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore ed in deroga a quanto disposto al precedente comma 2, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori trentasei rate mensili, rispetto all'originario piano di rateizzazione.

TITOLO IV - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Articolo 26 – Istituti deflattivi del contenzioso

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l'ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.

2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione assumendo un approccio di *tax compliance*, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000 e s.m.i.

Articolo 27 – Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento del contraddittorio preventivo in relazione alla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge n. 212/2000, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

3. La mancata o erronea indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, del funzionario responsabile del tributo, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Articolo 28 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge n. 212/2000, gli atti del competente ufficio tributi sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo n. 219/2023.

2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 29 – Istituto del contraddittorio preventivo ed ambiti di applicazione ed esclusione

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000 n. 212, prima dell'emissione degli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai successivi commi del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000 n. 212.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio, ai sensi del presente articolo, per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati da fondato pericolo per la riscossione.

3. Si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:

a. avvisi di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità del Comune, quali, a titolo esemplificativo i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria - Punto Fisco;

b. atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali già comunicati al contribuente con avvisi bonari di pagamento, inviati anche per posta ordinaria o con successivi solleciti;

c. i provvedimenti di diniego e di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'art. 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

d. il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni ed interessi o altri oneri accessori non dovuti;

e. gli atti di cui all'art. 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;

f. il rigetto delle istanze in autotutela sui provvedimenti tributari;

g. ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità del Comune e da provvedimenti di accertamento esecutivi divenuti definitivi in assenza di contestazioni, con conferma della congruità dei presupposti impositivi e di tassazione e la cui imposizione risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.

4. Si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dal Comune che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni presentate dai contribuenti.

5. Per gli atti esclusi dall'obbligo del contraddittorio rimane comunque ferma la possibilità per il Comune di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto.

6. Non sussiste altresì il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, che dovrà essere espressamente giustificato nell'atto impositivo.

7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio gli atti, diversi da quelli di cui ai precedenti commi, mediante i quali il Comune disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come a titolo esemplificativo nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili oppure nella definizione dell'aree non assoggettate a tassazione Tari, in quanto produttive di rifiuti speciali.

Articolo 30 – Procedura di avvio del contraddittorio preventivo

1. Per consentire il contraddittorio, il Comune notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

- a. il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
- b. le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- c. i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
- d. il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- e. l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo;
- f. l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.

2. Nel caso di convocazione del contribuente, se necessario, può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.

3. La notifica dello schema di atto preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi della vigente normativa.

Articolo 31 – Termini di decadenza del contraddittorio preventivo

1. L'avviso di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine 60 (sessanta) dalla notifica dello schema di atto. Ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di 120 (centoventi) giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

2. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che il Comune ritiene di non accogliere.

Articolo 32 – Istituto dell'autotutela

1. L'istituto dell'autotutela costituisce uno strumento finalizzato ad evitare il sorgere di contenzioso, ma anche per dirimere, in via extragiudiziale, eventuali situazioni di contrasto fra l'ente impositore ed il contribuente. L'esercizio dell'autotutela è informato al criterio di collaborazione e tax compliance, nell'intento di realizzare un rapporto di collaborazione fra i soggetti passivi ed il Comune, quale ente impositore.

2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è la sussistenza congiunta di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Costituisce, comunque, interesse pubblico, il fine di assicurare una equa imposizione fiscale, conforme alle regole dell'ordinamento giuridico di riferimento, nonché di prevenire l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.

3. L'esercizio del potere di autotutela è in capo al funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge.

4. L'istituto dell'autotutela è disciplinato dagli articoli 10-quater e 10-quinquies della Legge n. 212/2000 e s.m.i. (Statuto dei diritti del contribuente).

5. Il funzionario responsabile, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche senza istanza di parte, procede:

- a. all'annullamento, totale o parziale, degli atti riconosciuti illegittimi o errati;
- b. alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

Articolo 33 - Autotutela obbligatoria

1. L'autotutela obbligatoria è disciplinata dall'art. 10-quater della Legge n. 212/2000 e deve essere adottata dal responsabile del tributo nei casi espressamente individuati dalla richiamata previsione normativa.

2. Nel dettaglio, l'ente impositore è tenuto all'esercizio dell'autotutela obbligatoria per l'annullamento, in tutto o in parte, di atti di accertamento o per la rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di evidente illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a. errore di persona;
- b. errore di calcolo;
- c. errore sull'individuazione del tributo;
- d. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione;
- e. errore sul presupposto d'imposta;
- f. mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

4. Il funzionario responsabile che adotta l'istituto dell'autotutela può essere chiamato a rispondere per la procedura attivata, limitatamente alle ipotesi di dolo di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 20/1994.

Articolo 34 – Autotutela facoltativa

1. L'ente impositore può essere esercitare il potere di autotutela, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 10-quinquies della Legge n. 212/2000, nei casi diversi da quelli elencati nell'articolo precedente.

2. L'autotutela facoltativa, tesa all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi, può essere adottata senza la presentazione da parte del contribuente di apposita istanza.

3. Anche nell'esercizio dell'autotutela facoltativa, la responsabilità del funzionario del tributo è limitata alle ipotesi di dolo, dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 20/1994.

Articolo 35 – Procedura per l'esercizio dell'autotutela

1. Il provvedimento di annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
2. In pendenza di giudizio, l'esercizio dell'autotutela facoltativa è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto, in termini di economicità, la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Nell'ipotesi in cui emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
3. Il potere di autotutela può essere esercitato dal funzionario responsabile anche qualora l'atto da revoca sia definitivo, in conformità ai principi di cui al presente regolamento ed alle disposizioni normative in materia.
4. La presentazione dell'istanza di autotutela non interrompe i termini per produrre ricorso.

Articolo 36 - Diritto di interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge n. 212/2000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i..
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Articolo 37 – Procedura per istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Rivoli.
3. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune, l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati.
5. L'istanza di interpello deve essere presentata:
 - a. prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;

b. prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna al protocollo, o mediante spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 38 - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

a. i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;

b. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;

c. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;

d. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

e. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

a. è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);

b. non è presentata preventivamente;

c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza;

d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

f. il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 39 - Adempimenti del Comune all'istanza di interpello

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.

2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 30 giorni comporta rinuncia

all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

4. Qualora non venga notificata al contribuente alcuna risposta, nei termini previsti, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

5. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

6. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, qualora siano emanate circolari ministeriali o si consolidi una giurisprudenza di merito con un differente orientamento.

7. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Articolo 40 - Istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della L. N. 449 del 27/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i. e delle disposizioni del presente regolamento.

3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.

4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.

5. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.

6. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

7. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

8. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Articolo 41 - Procedura per la definizione dell'accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato;

a. a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

- b. su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo.
2. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
3. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.
4. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.
5. Non è applicato lo strumento del contraddittorio preventivo.
6. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, il funzionario responsabile:
- a. dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con A/R;
- b. formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.
7. L'accertamento con adesione, in caso di accordo, è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
8. Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
- a. gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
- b. i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
- c. i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
- d. la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.
9. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.
10. Entro i successivi 10 giorni dal versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza è rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
11. L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.
12. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.

Articolo 42 – Istituto della conciliazione giudiziale

1. In presenza di ricorso presso le Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado, nonché per i ricorsi pendenti davanti alla Corte di Cassazione, è possibile avvalersi della conciliazione giudiziale, ai sensi del D.Lgs 175/2024.
2. La Conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo tra le parti in cui devono essere indicati gli importi, i termini e le modalità di pagamento del dovuto.
3. Le sanzioni in caso di conciliazione si applicano nella seguente misura:
- 40% per giudizi pendenti in primo grado,
 - 50% per giudizi pendenti in secondo grado;
 - 60% per giudizi pendenti davanti alla Corte di cassazione.
4. L'accordo costituisce titolo per la riscossione da parte del Comune delle somme

dovute.

5. L'accordo di conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.

Articolo 43 – Procedura della conciliazione giudiziale

1. La Conciliazione può avvenire anche in udienza, con invito da parte della Corte di Giustizia Tributaria di rinvio dell'udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

2. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale in cui sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

3. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 44 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti.